



MISERICORDIA DI MONTESARCHIO (BN)

VIA VITULANESE SNC 82016 MONTESARCHIO (BN) TEL 0824/276361

mail: montesarchio@misericordie.org pec: misericordia.montesarchio@pec.it

Verbale Assemblea straordinaria



O.D.G.: 1) MODIFICA STATUTO; 2) MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 17:00 presso la sede della Confraternita di Misericordia di Montesarchio ODV sita in via Vitulanese, n. snc, in Montesarchio (Bn), giusta convocazione del Governatore, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTESARCHIO ODV", per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (ODV) dopo la riforma del Terzo Settore ad opera del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
2. Modifica alla denominazione;
3. Modifica del regolamento interno;
4. Varie ed eventuali.

sono presenti: Napolitano Loredana, Perone Antonio, Napolitano Giulio Pasquale, Izzo Dora, Borsini Giuseppe, Taddeo Sergio, Sisillo Paola (delegato Borsini Giuseppe), Russo Angelina, Morcone Aniello, Luzzi Esmeralda (Delegato Napolitano Giulio), Izzo Maria Grazia (delegato Perone Antonio), Luigi Adamo, Luciano Mario, D'Amelio Franco, Laudato Nicola (delegato Luciano Mario), Salomone Antonio (delegato Napolitano Loredana), Tangredi Carmine (delegato D'Amelio Franco), Ferraro Michele, Cesare Francesco (delegato Ferraro Michele).

Sono presenti, un totale di n. soci 19 su 30 soci, così come risultanti dall'elenco che viene depositato agli atti dell'associazione, e di cui il Governatore dichiara di averne accertata l'identità e ne garantisce la legittimità ad intervenire.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Governatore NAPOLITANO LOREDANA verbalizza il sig. Perone Antonio.

Il Governatore, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, e dopo la preghiera di rito, introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è



necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguato alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di associazioni di volontariato. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

Il Governatore introduce il secondo argomento all'ordine del giorno ed in particolare informando i presenti che a seguito delle modifiche statutarie adottate si rende necessario procedere anche alla modifica della denominazione così di seguito proposta: "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTESARCHIO ODV" e di procedere all'aggiornamento della stessa presso l'anagrafe tributaria e le istituzioni ed enti competenti.

All'unanimità dei presenti, per alzata di mano, viene approvata la modifica della denominazione dell'associazione come innanzi proposta e contenuta nel nuovo statuto sociale appena approvato.

L'assemblea dà mandato al Governatore e Segretario di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: "le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative".

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del Terzo Settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e La tassazione degli atti degli enti del



terzo settore (ETS): le imposte indirette-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea, quindi, delega il Governatore legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Il Governatore introduce il terzo argomento all'ordine del giorno ovvero la modifica del regolamento interno della Misericordia che è necessario modificare in conseguenza della modifica dello statuto sociale appena deliberata.

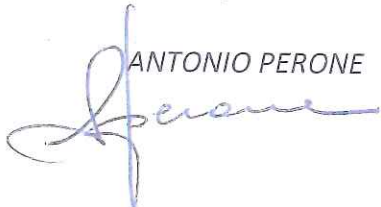
Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo regolamento interno, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente.

Al termine, dopo un'ampia discussione, viene approvato il nuovo regolamento interno in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti, per alzata di mano.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Governatore, alle ore 20:45, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

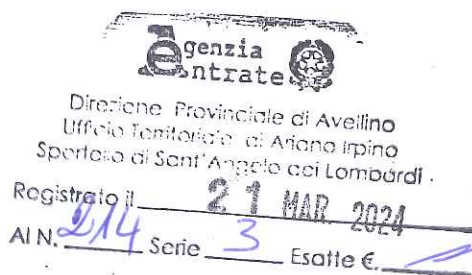
Il Segretario

ANTONIO PERONE



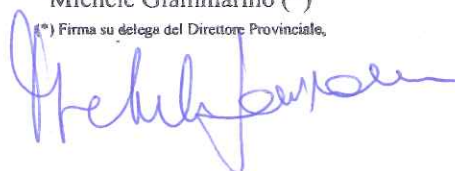
Il Governatore

LOREDANA NAPOLITANO



IL RESPONSABILE
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi
Michele Giammarino (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,





STATUTO DELLA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI MONTESARCHIO ODV

CAPO I

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita in Montesarchio (Bn) l'Associazione ente del Terzo Settore denominata «CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTESARCHIO» ODV con sede in Montesarchio (Bn), via Vitulanese snc, Diocesi di Benevento.

ARTICOLO 2 – PRINCIPO ISPIRATORI

La Misericordia di Montesarchio è un'Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituale e corporale, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 3 – ELEMENTI GIURIDICI

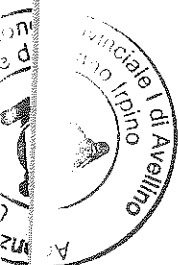
La Misericordia di Montesarchio è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 «Norme comuni» e dei canoni 321-326 «Associazioni private di fedeli» del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4 – FINALITÀ

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia.

La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di



intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo, curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore".

In particolare, la Confraternita, operando prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi principalmente delle attività di volontariato degli associati, può svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di seguito elencate ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per l'elevazione spirituale, mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto volte all'affermazione della «Civiltà dell'Amore».

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della legge 8/11/2000 n. 328 e successive modificazioni: azioni, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; la protezione dell'infanzia abbandonata.

B) Interventi e prestazioni sanitarie tra le quali il soccorso ed il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità, la promozione della donazione di sangue e organi.

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6/06/2001 e successive modificazioni.

D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

E) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

E) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: azioni di promozione e diffusione attraverso elementi di informazione e promozione della attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video diffusione.

L) Formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

N) Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11/08/2014 n. 125 e successive modificazioni.

Q) Alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

R) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

U) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo: erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitano l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza.

V) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

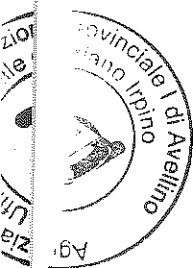
Y) Protezione civile ai sensi della legge 24/02/1992 n. 225 e successive modificazioni: attività nei diversi settori della Protezione Civile.

Z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Confraternita può compiere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art. 6 del Dlgs 117/2017, tenendo conto dell'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A questo fine la Confraternita può effettuare tutte le attività diverse, compatibili con la normativa vigente, stabilite dal Magistrato. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento delle attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro mezzo, avuto



riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 6 – SEZIONI

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento delle attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o «Correttore».

ARTICOLO 8 – STEMMA

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

ARTICOLO 9 – VESTE

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo FM e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10 – ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

ARTICOLO 11 – ADESIONE AD ALTRE ORGANIZZAZIONI

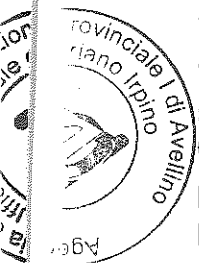
Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazione di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

ARTICOLO 12 – ENTRATE E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) Quote e contributi degli iscritti
- b) Contributi di privati, singoli ed organizzazioni
- c) Contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) Contributi comunitari e di organismi internazionali
- e) Donazioni e lasciti testamentari
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione delle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:



- g) Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi degli associati a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto
- h) Redditi derivanti da cespiti patrimoniali
- i) Altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

ARTICOLO 13 – IL VOLONTARIATO

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie «CHE DIO GLIENE RENDA MERITO». Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale.



La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

ARTICOLO 14 – GRUPPI OPERATIVI

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo «GEMME», un rappresentante del gruppo Gemme partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

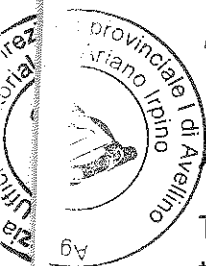
ARTICOLO 15 – ISCRIZIONI

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale «confratello o consorella» ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'art. 10 del presente statuto, i confratelli riuniti in un'unica grande famiglia, possano essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo, o nel caso di iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza al Magistrato della Confraternita. Il confratello iscritto ad un altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altre Confraternite.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata



mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematica purché provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

ARTICOLO 16 – QUALIFICHE DEI CONFRATELLI

Gli Aspiranti confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei confratelli effettivi. Il periodo di aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti confratelli passano alla categoria di effettivi.

Il passaggio è automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio, su richiesta dell'interessato, è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti confratelli partecipano all'Assemblea e trascorsi 3 (tre) mesi dall'iscrizione acquisiscono il diritto di voto ma non di elezione.

I confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo di servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo presume la maggiore età.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, partecipando all'Assemblea con diritto di voto.

ARTICOLO 17 – REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale.

I confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, entro la data del 31 marzo per l'anno in corso.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO 18 – DOVERI DEI CONFRATELLI

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) Osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanati dagli organi della Confraternita
- b) Tenere una condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata
- c) Disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umanità e cristiana carità
- d) Tenere dei confronti dei confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione
- e) Collaborare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
- f) Collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni
- g) Assolvere al pagamento della quota associativa

ARTICOLO 19 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) Ammonizione
- b) Sospensione a tempo determinato
- c) Decadenza
- d) Esclusione

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui al punto a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui al punto a) e b) l'interessato può presentare ricorso in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo articolo 20.

ARTICOLO 20 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ISCRITTO

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il confratello presenti al Magistrato, in forma scritta la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di confratello. Si perde per decadenza dove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui art. 17. inoltre l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei

casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento erogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15 e 16, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire nuovamente al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO 21 - GLI ORGANI

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea
- b) Il Magistrato
- c) Il Governatore
- d) Il Collegio Probivirale
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

ARTICOLO 22 – COMPOSIZIONE

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti i confratelli ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vicegovernatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

ARTICOLO 23 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei

luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione e gli argomenti da trattare. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'Associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 24 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli
- b) Quando il collegio Probivirale o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato
- c) Quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale
- d) Quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

ARTICOLO 25 – QUORUM COSTITUTIVO

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'assemblea, ogni confratello potrà farsi rappresentare conferendogli delega scritta, da un altro confratello avente diritto al voto il quale, non potrà essere portatore di più di una delega.

ARTICOLO 26 – QUORUM DELIBERATIVO

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti del Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto al voto. I componenti del collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione,

fusione e scissione da parte dell'assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

ARTICOLO 27 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha il compito di:

- a) Deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato dalla relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'organo di controllo
- b) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni
- c) Eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori
- d) Nominare l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- e) Deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato in concerto con il Collegio Probivirale
- f) Deliberare su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44
- g) Nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione elettorale, e stabilire il numero dei componenti del Magistrato
- h) Assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli
- i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti
- j) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita.

ARTICOLO 28 – ATTRIBUZIONI DEL MAGISTRATO

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. In particolare:

- a) Provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto
- b) Provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita

- c) Provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vicegovernatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto della particolarità di cui all'art. 33
- d) Redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo, necessario al buon funzionamento del Sodalizio
- e) Delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti
- f) Provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente
- g) Predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- h) Delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi
- i) Prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti dagli artt. 21,22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva
- j) Conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione
- k) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza
- l) Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore
- m) Propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli
- n) Istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti del Magistrato
- o) Autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionale ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrari per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita



- p) Determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza
- q) Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio
- r) Provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita
- s) Tiene, oltre al libro delle delibere del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari
- t) Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

ARTICOLO 29 – COMPOSIZIONE

Il Magistrato è composto da 7 a 11 confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché confratelli eletti alle cariche di probiviro e sindaco revisore, o nominati come organi di controllo e/o soggetti incaricati alla revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

ARTICOLO 30 – ADUNANZE

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure dove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale della Misericordie d'Italia e dal presidente del collegio dei Probiviri con richiesta scritta e motivata. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organi di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il

Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione dai indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti dell'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 31 – IL GOVERNATORE

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) Vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti
- b) Indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza
- c) Attua le deliberazioni del Magistrato
- d) Firma la corrispondenza e, in unione col Segretario le carte ed i registri sociali
- e) Cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili
- f) Tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa
- g) Prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato ne presente articolo compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con la Confraternita.

ARTICOLO 32 – IL VICEGOVERNATORE

Il Vicegovernatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 33 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. è consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita, cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera a) dell'art. 31. collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il Segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

ARTICOLO 34 – L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti, provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

ARTICOLO 35 – GRATUITA' E DURATA DEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verificasse la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino essere assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 36 – IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisioni di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) Vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita
- b) Interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
- c) Decide sui ricorsi presentati dai confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrorati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi
- d) Convoca, qualora ne ravvisi la necessità con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita
- e) Sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosso non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

ARTICOLO 37 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E L'ORGANO DI CONTROLLO

La Confraternita, se non supera per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del Dgls 117 del 03/07/2017, elegge un collegio dei sindaci revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, comma 2 e 3, dello statuto. Il collegio dopo le elezioni si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori Legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa. I membri del collegio dei revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel collegio dei Probiviri. Il collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti dei sindaci revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno il diritto di voto. Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del Dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un organo di controllo, anche

monocratico a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30 comma 6, del Dgls 117/2017.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati. Al momento di inizio operatività dell'organo di controllo, il collegio dei Revisori dei conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma II codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti devono essere almeno posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'organo di controllo svolge anche funzione di revisore legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del dgls 117/2017. l'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisore legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

ARTICOLO 38 – IL CORRETTORE

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'ordine diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Il correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato con diritto di voto.

ARTICOLO 39 – LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. E' composta da un numero tra tre a cinque membri scelti tra i confratelli ed ha il compito di:

- a) Nominare fra i suoi componenti il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario
- b) Redigere la lista dei nominativi per la carica dei membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 confratelli in proporzione al numero degli eleggibili
- c) Redigere la lista di cinque confratelli per le elezioni dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto come supplenti

- d) Redigere la lista di cinque confratelli per le elezioni del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi tre come effettivi, mentre quarto e quinto come supplenti

Le liste devono riportare il nome del confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla commissione elettorale proposte di candidature e nei termini che la stessa commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione elettorale sono trasmesse al Governatore il quale alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima della data fissata.

- e. Accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea
f. Accerta la regolarità delle deleghe
g. Cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 40 – MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI

Le liste predisposte dalla Commissione elettorale non sono vincolanti ed ogni confratello avente diritto di voto potrà esprimere la propria preferenza per confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri, due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il confratello più anziano di età, successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 41 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

I componenti della Commissione elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori lista.

Le schede contenente voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 42 – GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. Le incompatibilità di cui all'art. 29 comma 2 si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci revisori.

ARTICOLO 43 – RIFORMA DELLO STATUTO

La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 è presentata al Magistrato, mediante motivazione scritta, da un numero di confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La motivazione esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione nell'ordine del giorno ed il numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto e presenti all'Assemblea, nonché il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie della sua vita associativa.

ARTICOLO 44 – REGOLAMENTO GENERALE

L'Assemblea approva a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il regolamento generale, ivi incluso il

regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le «norme di attuazione del regolamento generale» riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 45 – MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA CONFRATERNITA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendono possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, dove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione dell'Autorità competente

ARTICOLO 46 – RECESSO DALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

ARTICOLO 47 – SCIoglimento DELLA CONFRATERNITA

La Confraternita potrà essere sciolta solo per motivi che l'Assemblea giudichi gravi ed eccezionali, qualora non rimanga un numero di confratelli effettivi tale da poter svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale scopo dal

Governatore o dal delegato di cui all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le modalità di convocazione, di presenza di confratelli e della maggioranza di cui all'art. 21 comma 3 del codice civile (3/4 degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere un suo parere nonché per dare la propria opera di aiuto per le difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi tra loro che sono stati iscritti alla Confraternita.

ARTICOLO 48 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata o secondo le disposizioni previste dal dlgs 7/03/2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 bis del codice civile.

ARTICOLO 49 – RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI ISCRIZIONE AI PUBBLICI REGISTRI

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, o per ottemperare a specifiche norme di settore, compresa l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione all'albo del Volontariato o al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni e rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.



ARTICOLO 50 – NORME DI RINVIO E TRANSITORIE

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile e del Dlgs 117/2017 integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Eventuali incompatibilità di cui agli artt. 29, 31, 33, 36 sopraggiunte con l'adozione del presente statuto saranno risolte al primo rinnovo degli organi, previa approvazione del Consiglio dei Saggi, qualora si prevedano modifiche sostanziali al presente statuto.

Approvazioni:

Riunione Magistrato del 10/11/2023;

Assemblea Straordinaria dei Soci del 17/12/2023.



